



---

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

---

## **DECRETO del PRESIDENTE N. 10/2022**

OGGETTO: “Centro socio educativo territoriale” e “Centro di aggregazione territoriale” nella Comunità delle Giudicarie: approvazione del bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, dello schema di convenzione e individuazione del relativo contributo.

---

---

L'anno **duemilaventidue** addì quattro del mese di **ottobre** alle ore 15:30

nella sede della Comunità delle Giudicarie in Tione di Trento, con la partecipazione del Segretario Generale

dott. Michele Carboni, il Presidente della Comunità, dott. Giorgio Butterini, ha adottato il presente DECRETO

indicato in oggetto.

---

---

**OGGETTO:** “Centro socio educativo territoriale” e “Centro di aggregazione territoriale” nella Comunità delle Giudicarie: approvazione del bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione dei servizi ai sensi dell’art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, dello schema di convenzione e individuazione del relativo contributo.

## **IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’ DELLE GIUDICARIE**

RICHIAMATO il decreto del Commissario n. 22 dd. 29.03.2022 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 della Comunità delle Giudicarie”;

ATTESO che il Commissario con decreto n. 23 dd. 29.03.2022, in base a quanto disposto dall’art. 162 del Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000, ha provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Comunità delle Giudicarie;

ESAMINATO il decreto del Commissario n. 24 dd. 29.03.2022 ad oggetto: “Art. 169 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del Bilancio finanziario 2022-2024”;

Premesso quanto segue:

La legge Provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi servizi.

La Comunità delle Giudicarie:

- in coerenza con il principio della sussidiarietà orizzontale, nonché con il codice del terzo settore e con la legislazione provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del terzo settore, per la loro presenza e radicamento sul territorio, una risorsa fondamentale con cui interagire nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
- sostiene e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato secondo il principio di parità di trattamento dei richiedenti, quando queste svolgono attività che rientrano nelle finalità dell’ente o nei propri interessi generali.

Il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. approva il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, e del conseguente avvio del nuovo regime degli affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali introdotto nell’ordinamento provinciale dalla L.P.13/2007.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito denominato Catalogo.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 07.02.2020, sono state approvate le linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e intervento socio assistenziali nella provincia di Trento, ed in particolare l’allegato E “Linee guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali” individua alla lettera A i contributi per la realizzazione di interventi e progetti previsti dalla legge provinciale sulle politiche sociali 2007 con riferimento ai “*servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*”, stabilendo che si intendono tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della LP 13/2007.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7.02.2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.

Con decreto del Commissario della Comunità delle Giudicarie n. 81 di data 19 luglio 2022 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento dei seguenti servizi dell'area "Età evolutiva e genitoriale": semiresidenziale "Centro socio-educativo territoriale" e domiciliare di contesto "Intervento educativo domiciliare per minori", stabilendo che per quanto riguarda il Centro socio-educativo territoriale la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – nella quale, nella sezione "orientamento alla scelta" consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione.

Con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 3 di data 13 settembre 2022 è stato assunto l'atto di indirizzo inerente la procedura di affidamento del servizio di "Centro di aggregazione territoriale" stabilendo che la procedura individuata è quella del contributo, così come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali – nella quale, nella sezione "orientamento alla scelta" consente di individuare i possibili strumenti di affidamento/finanziamento a regime attraverso lo strumento della pianificazione.

Il "Centro socio educativo territoriale" (come denominato nella scheda 1.11 del Catalogo) e il "Centro di aggregazione territoriale" (come denominato nella scheda 5.4 del Catalogo), costituiscono servizi socio-assistenziali per i quali è stato indicato, con decreto del Commissario della Comunità delle Giudicarie n. 81 di data 19 luglio 2022 e con proprio decreto n. 3 di data 13 settembre 2022 lo strumento del contributo.

Dall'analisi del contesto e delle caratteristiche dei servizi, svolta secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali", contenute nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 174/2020, i cui esiti sono riportati negli allegati al decreto del Commissario della Comunità delle Giudicarie n. 81 di data 19 luglio 2022 e decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 3 di data 13 settembre 2022 e qui riportati (Allegato 1 e Allegato 2) è emerso, infatti, che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo sia al Centro socio educativo territoriale che per il Centro di aggregazione territoriale è costituito dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che sia il "Centro socio educativo territoriale" che il "Centro di aggregazione territoriale" siano da qualificarsi come servizi di natura non economica per le motivazioni indicate nell'Allegato 3 "Motivazioni SINEG" al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento in merito; si qualificano pertanto i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato

Il comma 1 dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007 prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L'Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" siano da intendersi "tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della L.P. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all'art. 33". Sia il "Centro socio educativo territoriale" che il "Centro di aggregazione territoriale" rientrano tra gli interventi del Capo V della L.P. 13/2007 e in particolare

tra quelli integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, di cui all'art. 34, comma 2, lett. b).

In merito all'utilizzabilità e alla fondatezza giuridica dello strumento del contributo quale forma di affidamento/finanziamento di servizi sociali, si rinvia a quanto illustrato nelle premesse e nel citato Allegato E alle Linee Guida.

L'attuale servizio "Centro di aggregazione territoriale" è svolto in modo integrato dagli enti che gestiscono i "Centri socio educativi territoriali"; data la configurazione geografica del territorio tale modalità appare efficace seppur mantenendo peculiarità, attività, modalità di accesso e progettuali, diversificate in base al servizio. Si ritiene pertanto utile predisporre un unico bando che preveda un contributo che finanzi sia il servizio di "Centro di aggregazione territoriale" che quello di "Centro socio educativo territoriale". Questo permette di ottimizzare i costi di gestione che le risorse in termini di operatori/educatori coinvolti e fornire ai cittadini beneficiari una risposta integrata e interconnessa con il territorio di riferimento.

Per quanto sopra esposto, si propone di confermare, quale modalità di affidamento e finanziamento sia del "Centro socio educativo territoriale" che del servizio "Centro di aggregazione territoriale", lo strumento del contributo, con particolare riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007 e di individuare, quale modalità di scelta del relativo destinatario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Si propone di conseguenza di approvare l'**Allegato 4** al presente provvedimento, avente ad oggetto "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Centro socio educativo territoriale" e del servizio "Centro di aggregazione territoriale", ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13". Il bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri (**Allegato 4.1**) per la valutazione dei progetti e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento. Quale ulteriore allegato al bando (**Allegato 4.2**) si propone di approvare uno schema di convenzione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento dei Servizi - quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso -, gli impegni della Comunità, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione in caso di eventi straordinari o imprevisti. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura;

Tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che *"in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016"*. Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di accoglienza ed emergenza a supporto dei minori.

Il contributo è calcolato nei seguenti termini:

1. Il contributo è riferito ad un periodo di attività per i Servizi che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025.
2. Qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima.
3. L'importo massimo del contributo, ammonta complessivamente ad € 2.370.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali.
4. L'importo complessivo del contributo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei Servizi di cui al precedente punto 2.

Resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.

L'ammontare del contributo per quanto riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio-assistenziali.

Ai fini della verifica della congruità dell'importo complessivo del contributo così determinato, la somma dei valori risultanti è stata comparata con quelli riferiti alle medesime voci di spesa, esposti nel rendiconti presentati negli ultimi anni dall'attuale gestore del servizio. Il risultato ottenuto è in linea con l'andamento storico di tali spese.

Si demanda a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio socio assistenziale l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione, nonché la stipula della stessa.

Si demanda altresì al medesimo Responsabile la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con il soggetto selezionato.

Si da atto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di procedere con la pubblicazione del Bando e l'affidamento del servizio nei tempo di legge.

Si autorizza l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione.

SENTITO il Comitato Esecutivo in merito.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e tecnico-contabile dell'atto, espressi ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

VISTO quanto disposto dal C.E.L. approvato con L.R. 2/2018, dalle LL.PP. 3/2006 e 7/2022, nonché dallo Statuto della Comunità delle Giudicare,

## **D E C R E T A**

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 1 e 2 costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quale strumento per finanziare sia del "Centro socio educativo territoriale" che del "Centro di aggregazione territoriale" il contributo disciplinato dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007;

2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario, la procedura del bando, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di qualificare, per le motivazioni indicate nell'Allegato 3 al presente decreto, che contiene specifico ed apposito approfondimento, i servizi in oggetto come SINEG, servizi di natura non economica e di qualificare i contributi concessi come "non aiuti" ai fini della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;
4. di approvare, conseguentemente, il "Bando per la concessione di un contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio di "Centro socio educativo territoriale" e del servizio di "Centro di aggregazione territoriale", ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13" contenuto nell'Allegato 4, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti contenuti nell'Allegato 4.1 al bando, lo schema provvisorio di "Convenzione per l'erogazione del servizio semiresidenziale di Centro socio educativo territoriale per minori e del servizio Centro di aggregazione territoriale" contenuto nell'Allegato 4.2 al bando, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione del servizio di cui al precedente punto 3, è pari ad Euro 2.370.000,00 al netto degli oneri fiscali, ed è riferito ad un periodo che decorre presumibilmente dal 1 gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2025. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio del servizio; resta inteso che l'importo del contributo è subordinato al finanziamento provinciale delle attività socio- assistenziali di livello locale.
6. di prenotare la spesa di Euro 2.448.500,00 (comprensiva di eventuale Iva al 5%), prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, sul capitolo 121131 art. 10 codice 1.03.02.15.008 missione 12 programma 1 "*Assunzione rette affido a strutture educativo-assistenziale a carattere semi-residenziale ivi compresi gli interventi per favorire il completamento del progetto educativo*" nel seguente modo:
  - Euro 829.500,00 nell'esercizio finanziario 2023
  - Euro 829.500,00 nell'esercizio finanziario 2024
  - Euro 829.500,00 nell'esercizio finanziario 2025.
7. di demandare a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio socio assistenziale l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione;
8. di demandare alla responsabile del Servizio socio assistenziale la stipula della Convenzione con il soggetto selezionato, con i contenuti sintetizzati in premessa, e la sottoscrizione con lo stesso dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;
9. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
10. di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
11. di disporre la pubblicazione del bando di cui al precedente punto 3 sul sito web: sito web [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it)
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 per le motivazioni meglio espresse in premessa.
13. di dare evidenza che, avverso il presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione da presentare al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

***dott. Giorgio Butterini***

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

***dott. Michele Carboni***

f.to digitalmente

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*